



# COMUNE DI CASTIGLIONE FIBOCCHI

Provincia di Arezzo

52029 Piazza Municipio n. 1  
Tel. 0575/47484

C.F. 00284440518  
Fax 0575/47516

ORIGINALE

## DETERMINAZIONE DEL SERVIZIO: AREA TECNICO-MANUTENTIVA-AMBIENTE

N. 400 Reg. Generale

**OGGETTO: Esclusione di un concorrente, ai sensi dell'art. 80 comma 5 lett. c) del D.Lgs. n. 50/2016 dalla procedura di gara per la concessione del servizio di gestione e custodia del 1° lotto - campo di calcio di via s. Agata e del campo di allenamento e spogliatoi ed annullamento in autotutela**

L'anno 2017 il giorno dodici del mese di settembre

### IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

**Premesso che** con propria precedente Determina n. 392 del 01/09/2017, nell'ambito della procedura di gara per la concessione della gestione a soggetto terzo degli impianti siti in Via G. Giangeri e di proprietà comunale, si procedeva ad approvare il verbale di gara redatto dalla Commissione giudicatrice per l'affidamento della concessione del servizio di gestione e custodia del 1° lotto - campo di calcio di via S. Agata e del campo di allenamento e spogliatoi, aggiudicandolo all'A.S.D. Arno - Castiglioni - Laterina;

**Rilevato che**, ai sensi del comma 6 dell'art. 32 D.Lgs. n. 50/2016, l'aggiudicazione non equivale ad accettazione dell'offerta, in quanto la stessa diventa efficace dopo la verifica del possesso dei prescritti requisiti;

**Dato atto che** la verifica successiva della documentazione attestante la sussistenza dei requisiti tecnico-professionali ha dato esito negativo, e che pertanto, ai sensi dell'art. 80 comma 5 lett. c) del D.Lgs. n. 50/2016, se ne dispone l'esclusione dalla procedura d'appalto;

**Richiamato** l'art. 29 D.Lgs. n. 50/2016, che prevede che, nei successivi due giorni dalla data di adozione, il provvedimento che determina le esclusioni dalla procedura di affidamento sia pubblicato sul sito istituzionale alla sezione "Amministrazione trasparente", inviando contestuale avviso al concorrente, con le modalità di cui all'art. 5 bis D.Lgs. 82/2005, di detto provvedimento, indicando l'ufficio o il collegamento informatico ad accesso riservato dove sono disponibili i relativi atti;

**Preso atto, altresì, che** in pendenza dei controlli sull'aggiudicatario, l'altra ditta concorrente A.S.D. Petrarca Calcio ha avanzato richiesta di accesso agli atti a mezzo dello Studio Legale Barsotti - Blasi associati, con nota pervenuta in data 08/09/2017 prot. n. 5375, contestando la legittimità della procedura di gara, in quanto la valutazione delle offerte tecniche e l'apertura delle offerte economiche sono state effettuate in seduta riservata, anziché pubblica;

**Visto che** nell'ambito delle procedura con criterio di aggiudicazione dell'offerta economicamente più vantaggiosa, quale quella in oggetto, la valutazione delle offerte tecniche deve svolgersi in seduta riservata, come è stato correttamente fatto, in quanto implica una valutazione da parte della commissione, mentre l'apertura dell'offerta economica a seguito della comunicazione del punteggio attribuito all'offerta tecnica, a differenza di quanto avvenuto deve effettivamente essere svolta in seduta pubblica, essendo priva di qualsiasi elemento di valutazione;

**Ritenuto**, pertanto, in via di autotutela, di annullare l'intera procedura di gara, al fine di salvaguardare la trasparenza del procedimento;

**Dato atto che** nessun danno possono lamentare i concorrenti, in quanto, essendo l'aggiudicazione ancora inefficace, come afferma la Corte di Cassazione SS.RR. con sentenza n. 13454 del 29/05/2017, l'annullamento in autotutela dell'aggiudicazione «può produrre

responsabilità della P.A. per i danni che l'impresa provi di aver subito per aver fatto affidamento sull'aggiudicazione nell'anticipare, rispetto al contratto non ancora stipulato, l'esecuzione del servizio così come richiesto della stessa P.A.»;

**Dato atto che** nel caso concreto non solo l'affidamento della gestione in pendenza delle procedure di controllo è stato richiesto non dall'Amministrazione, ma dall'aggiudicatario a proprio rischio, ma egli viene escluso dalla procedura per carenza di riscontro delle dichiarazioni rese;

**Rilevato, d'altronde, che** nemmeno la società A.S.D. Petrarca Calcio vanta un interesse legittimo, in quanto con l'annullamento in autotutela la procedura viene interrotta ancora prima di procedere all'aggiudicazione;

**Ritenuto**, pertanto, necessario procedere all'annullamento in autotutela dell'intera procedura di gara per l'affidamento della concessione del servizio di gestione e custodia del 1° lotto - campo di calcio di via S. Agata e del campo di allenamento e spogliatoi;

**Visti:**

- lo statuto del Comune;
- il Regolamento di Contabilità del Comune;
- il D.Lgs. n. 50 del 18 aprile 2016;
- Il D.Lgs. n. 267 del 18/08/00;

**D E T E R M I N A**

1. **DI ESCLUDERE** ai sensi dell'art. 80 comma 5 lett. c) del D.Lgs. n. 80/2016 la A.S.D. Arno – Castiglioni – Laterina dalla procedura di gara in oggetto;
2. **DI DISPORRE** la pubblicazione del relativo provvedimento di esclusione ai sensi dell'art. 29 D.Lgs. n. 50/2016 sul sito istituzionale alla sezione "Amministrazione trasparente", inviando contestuale avviso al concorrente, con le modalità di cui all'art. 5 bis D.Lgs. n. 82/2005, di detto provvedimento, indicando l'ufficio o il collegamento informatico ad accesso riservato dove sono disponibili i relativi atti;
3. **DI ANNULLARE**, in via di autotutela, la procedura di gara per la concessione del servizio di gestione e custodia del 1° lotto - campo di calcio di via s. Agata e del campo di allenamento e spogliatoi, per i motivi esposti in narrativa;
4. **DI PUBBLICARE** il presente atto sul sito istituzionale alla sezione "Amministrazione trasparente", "Atti delle amministrazioni aggiudicatrici", "Provvedimento che determina le esclusioni dalla procedura di affidamento e le ammissioni all'esito delle valutazioni dei requisiti soggettivi, economico-finanziari e tecnico-professionali", dandone comunicazione ai concorrenti della procedura in oggetto;
5. **DI DARE MANDATO** al responsabile del procedimento di dar corso a tutti i necessari e conseguenti adempimenti ai sensi della normativa vigente in materia.

Il Responsabile del servizio  
Arch. Parigi Silvia

**IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO**

vista la presente determinazione n.400 del 12/09/2017

PROVVEDE AD APPORRE IL SEGUENTE:

Visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria della spesa, ai sensi dell'art. 151 c. 4 del D.Lgs. n. 267/2000

.....

Il responsabile del servizio finanziario

(Dott.ssa Amanda Gabrielli)

---

*DOCUMENTO FIRMATO DIGITALMENTE - Le firme, in formato digitale, sono state apposte sull'originale del presente atto ai sensi dell'art. 24 del D.Lgs. 07/03/2005, n. 82 e s.m.i. (CAD). Il presente atto è conservato in originale negli archivi informatici dell'Ente, ai sensi dell'art. 22 del D.Lgs. n. 82/2005.*